

Monza-Roma, lì 23 febbraio 2006

All'Ill.mo Signor  
Presidente della Repubblica  
Carlo Azeglio Ciampi  
Palazzo Del Quirinale  
00187 ROMA

Ill.mo Sig. Presidente,

Con la presente In rappresentanza delle associazioni U.N.A.R.C.A – Unione Nazionale Avvocati Responsabilità Civile Automobilistica, intendiamo segnalare alla Sua persona che il Senato in data 09/02/2006 ha approvato in via definitiva il D.D.L. 3337 S dal titolo: “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”.

Tale provvedimento legislativo, pur contenendo nei suoi 6 articoli alcune norme, apprezzabili per il loro intento di contenere le violazioni del codice della strada, relative all'inasprimento delle pene per i colpevoli o l'introduzione di pene accessorie o alternative contiene altresì una disposizione assolutamente contraria agli interessi dei danneggiati e al buon andamento del sistema giustizia nella precipua materia.

Invero l'art. 3 (Disposizioni processuali) del provvedimento da poco emanato, peraltro in limine della chiusura della legislatura, ha stabilito che “1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.” Tale disposizione normativa, lungi dall'essere una panacea per i danneggiati in termini di durata dei processi e di maggiore attenzione nei loro riguardi, rischia di divenire, contrariamente allo spirito del legislatore, verso il quale non solleviamo dubbi sugli intenti, un vero e proprio boomerang sia per i danneggiati che per le stesse compagnie assicurative, in termini di costi di gestione, risultando evidente agli operatori del settore, ivi compresa la Magistratura togata ed onoraria, come sia impensabile, soprattutto stante l'organico attuale dei Giudici, prevedere che con il rito speciale mutuato da quello in vigore nel processo del lavoro i procedimenti avranno durata inferiore in termini di tempo complessivo a quelli attuali. Anzi, attualmente, almeno per i giudizi che vengono svolti di fronte al Giudice di Pace (che resta forse l'unica delle riforme che hanno prodotto un qualche vantaggio al sistema giustizia) l'introduzione del rito speciale sarà fonte di inutili sprechi di tempo e di una compressione solo apparente delle udienze come numero ma complessivamente allungherà almeno del triplo la durata dei processi.

Per verificare la bontà e la totale buona fede di tali nostre affermazioni basti controllare i tempi di svolgimento dei processi per i quali nacque il rito: quelli del lavoro. Le udienze, dopo la presentazione del ricorso vengono fissate spesso dopo diversi mesi; la gestione dell'udienza diviene molto più difficile per il Giudice che non può fissarne più di 8/10 al giorno (a fronte delle 15/20 attuali nella materia del risarcimento danni).

Introducendo questo rito anche nella materia dell'infortunistica si otterrebbero esattamente risultati opposti a quelli astrattamente voluti. La Magistratura e le stesse Cancellerie degli uffici giudiziari, che

Le consigliamo di interpellare, sarebbero subissate da incombenti che oggi, con l'ordinario sistema della citazione in giudizio, non hanno. Il risultato sarebbe la paralisi dei processi, anche, in conseguenza eziologica, per quelli delle altre materie. Sa bene, caro Presidente come in un sistema di vasi comunicanti l'acqua che affluisca in uno esce dall'altro.

Sia il danneggiato che la controparte dovrebbero inoltre affrontare **incombenti molto più pesanti** soprattutto in termini di tempistività, il tutto a svantaggio dello scopo idealmente voluto dall'incauto e frettoloso, mi conceda l'uso di questi termini, legislatore.

Si deve inoltre porre l'accento anche sui problemi interpretativi e sistematici cui darà luogo il provvedimento. In primis il problema della competenza che, attualmente, per le cause di risarcimento del danno da incidenti stradali è ripartita tra quella del Giudice di Pace per singole domande risarcitorie entro il limite dei 15493,70 Euro e quella del Tribunale per domande più elevate. Non si comprende invero dal testo di legge se tale competenza resterà invariata o se sarà il Tribunale a dovere assorbire tutte le azioni di risarcimento danni da lesioni alla persona. In tal caso sarebbe veramente un disastro per il suo funzionamento, già oggi molto faticoso nonostante gli siano state evitate la stragrande maggioranza delle cause di risarcimento da sinistri stradali. Altro punto controverso, anche qualora la competenza rimanesse la stessa di oggi, sarà quello relativo alla coesistenza di più domande, promosse da soggetti diversi, che oggi ricorrono congiuntamente di fronte al giudice competente. Sarà possibile, con questa legge, che il danneggiato con soli danni materiali agisca di fronte al Giudice di Pace con atto di citazione a giudizio mentre per lo stesso incidente il conducente con lesioni diverso dal proprietario del veicolo dovrà agire o di fronte al Giudice di Pace, ma con il rito speciale (con Ricorso) o, addirittura, per il problema precedentemente esposto, di fronte al Tribunale. Anche il terzo trasportato sarebbe nella stessa condizione. In questo modo si otterrebbe una duplicazione o triplicazione dei processi a tutto svantaggio sia dell'organizzazione della giustizia, sia dell'economia processuale con risultati aberranti quali gli inevitabili contrasti di giudicati.

Tutto questo proprio nel momento (1/3/2006) in cui sta per entrare in vigore la riforma del codice di procedura civile. Un assurdo logico, giuridico e sistematico, non degno di un paese che era da sempre stato considerato la Patria del diritto.

Comprendiamo come l'apportare modifiche al testo del D.D.L pervenuto in Senato dopo l'approvazione della Camera (cosa che leggendo la discussione avvenuta in Aula risulta peraltro essere stata paventata da molti) quando mancavano solo due giorni allo scioglimento delle Camere avrebbe paralizzato il provvedimento. Ma era forse il male minore.

In conclusione, sperando di non averla disturbata nello svolgimento dei Suoi alti compiti Istituzionali, Le chiediamo calorosamente e con rinnovata fiducia di non avallare la legge che sarà posta a breve alla Sua approvazione, rinviandola al Parlamento che saprà, appena nuovamente formato, apporvi i giusti correttivi nello spirito costruttivo e pratico che ogni procedimento legislativo impone a tutela dei Cittadini della Repubblica e dello stesso Buon Legislatore.

Ma non solo.

Il Governo ha emanato in data 7 settembre 2005 il Decreto Legislativo n.209, denominato Codice delle Assicurazioni Privati. Gli artt. 149 e 150 di tale Decreto prevedono l'introduzione del cosiddetto "risarcimento diretto". Tale meccanismo risarcitorio entrerà in vigore nel momento in cui verrà presentato dal Ministero competente il regolamento d'attuazione, da emanarsi quindi con un Decreto del Presidente della Repubblica.

Purtroppo, esaminando la bozza di detto regolamento d'attuazione, così come già sottoposta al Consiglio di Stato per un parere, non possiamo non notare come in esso vengano introdotte norme altamente lesive dei diritti dei danneggiati, in palese violazione con i principi sanciti anche dalla

**Carta Costituzionale.** Il regolamento d'attuazione, all'art. 9, esclude, infatti, che il danneggiato abbia diritto al risarcimento delle spese di assistenza legale. **Diritto Costituzionalmente garantito e riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione** nella nota sentenza 11606/2005. Inoltre il risarcimento diretto da parte della compagnia del danneggiato medesimo, figura oggi già esistente ma a base volontaria, diverrà obbligatorio ex lege e, quindi, il danneggiato non potrà più rivolgere le proprie richieste al civile responsabile ma solo ed esclusivamente al proprio assicuratore. Lo stesso Consiglio di Stato nel parere alla bozza di regolamento ha fatto più volte riferimento all'autonomia negoziale che deve essere alla base del risarcimento diretto.

E' ovvio che rendere obbligatorio l'indennizzo diretto e non facoltativo costituisce un netto passo indietro rispetto alla situazione attuale riducendo notevolmente diritti consolidati a tutto vantaggio delle sole compagnie assicuratrici.

Le chiediamo, pertanto, di non porre la firma in calce al D.P.R. che Le verrà sottoposto in tema di risarcimento diretto qualora non sia concesso al danneggiato il **giusto risarcimento delle spese legali** sostenute anche nella fase stragiudiziale e qualora non sia prevista la FACOLTATIVITA', ovvero la libertà per il danneggiato di scegliere o meno la procedura del risarcimento diretto..

Certi che porrà la giusta attenzione alle nostre considerazioni, anche a tutela dei diritti Costituzionali, Le porgiamo, grati del Suo fattivo interessamento, i nostri migliori saluti ed auguri.

Avv. Fabio Quadri  
(Presidente U.N.A.R.C.A.)

Avv. Settimio Catalisano  
(Vice-Presidente U.N.A.R.C.A.)

